

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI

FISSI

E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Esecuzione dei lavori per il mantenimento della sicurezza nelle gallerie della linea ferroviaria a scartamento ridotto (950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Paternò e quella di Adrano, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di, in Catania
in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea,
sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____, il
___.___.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale
della Ferrovia Circumetnea giusta _____ del ___.___.____, nel seguito del pre-
sente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice
fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE
- dall'altra, il Sig., nato a, il, in
qualità di dell'impresa

..... con sede in, via, iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n., come attestato con certificato del

codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS

.....; posizione INAIL; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore “ (ovvero, in

alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese,)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- In data.... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Impresasopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla

Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del

l'informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa

.....;

- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Impresa ha il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (che si allega sotto la lettera "A1")

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €
(Euro.....) corrispondente al%

(.....percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto rilasciata in data detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno le successive Specifiche Attuative dell'Accordo Quadro nel seguito indicate

anche come “Specifiche di lavoro”, relative all’esecuzione dei lavori per il mantenimento della sicurezza nelle gallerie della linea ferroviaria a scartamento ridotto

(950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Paternò e quella di Adrano, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.

Ciascuna Specifica Attuativa dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

a) l’oggetto degli interventi da eseguire; b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera; c) le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare; d) il luogo interessato dagli interventi; e) l’importo presunto dell’intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel P.S.C.; f) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità; g) i termini utili per l’esecuzione dei lavori – penalità.

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, ad affidare all’Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, i lavori di cui sopra che di volta in volta verranno ordinati dalla FCE mediante l’emissione di apposite “Specifiche di Lavoro”.

In particolare, le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria comprendono la fornitura dei materiali, della mano d’opera, dell’attrezzatura, dei mezzi, dell’assistenza e delle prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori e delle opere come di seguito sinteticamente definite e più esattamente determinate con le successive “Specifiche di Lavoro”:

INTERVENTI IN GALLERIA:

1. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi;
2. Impianti di allarme;
3. Impianti elettrici di emergenza;

4. Apparecchi di illuminazione;

5. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette;

6. Cavi di alimentazione;

7. Impianti elettrici.

Le suindicate lavorazioni sono indicative e potranno variare anche per tipologia a seconda delle esigenze della FCE e l'Appaltatore è obbligato ad eseguire gli interventi ordinati anche quando non rientrino immediatamente nell'elenco sopra riportato senza che, l'Appaltatore possa richiedere alcun maggior compenso derivante, a qualsiasi titolo, da un mancato rispetto delle sopracitate lavorazioni.

E' compreso e compensato nei prezzi di tariffa il trasporto, dal luogo di deposito alla sede di posa, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltatore, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere, a sue spese, allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, dei materiali dichiarati dalla FCE fuori uso, ricavati dai lavori oggetto dell'appalto, con esclusione dei materiali ferrosi che restano di proprietà di FCE, che dovranno essere trasportate a cure e spese dell'Appaltatore in apposite aree indicate dalla FCE.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Articolo 2

Condizioni particolari di Contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Accordo Quadro, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e successivi aggiornamenti;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul

costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario e di quello stradale in corrispondenza dei PP.LL. (Passaggi a Livello), nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria sia a scartamento ridotto che a scartamento ordinario, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.

Articolo 3

Importo dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è

stimato in €3.000.000,00 (euro tremilioni/00), comprensivo di €171.934,34 (euro centosettantunomilanovecentotrentaquattro/34) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così come specificati in allegato al DUVRI.

Le opere ed i lavori che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo le più precise indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto della emissione delle "Specifiche di Lavoro", sono catalogabili nelle tipologie e quantità come indicativamente elencati all'art. 1.

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta, e saranno computati ad ogni SAL determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ove presente. Essi saranno computati a misura e valutati con la tariffa RFI "OS Opere e dispositivi di sicurezza" edizione 2019. Il Direttore dei lavori redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL.

Per la determinazione del corrispettivo delle singole specifiche attuative del presente Accordo saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da assoggettare al ribasso unico del % (..... per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I costi della sicurezza, saranno computati a misura secondo le previsioni dell'allegato al Duvri e liquidati in occasione della emissione dei SAL. Tali costi non saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all'Appaltatore il raggiungimento di un importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) dell'importo oggetto del presente Accordo Quadro, indicato nel presente articolo.

Pertanto, nell'eventualità che l'effettiva consistenza delle prestazioni, in via con-

suntiva, non raggiunga l'importo complessivo delle prestazioni, si conviene che l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione.

L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 4

Corrispettivi

I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro da ordinarsi emettendo le apposite "Specifiche di Lavoro" saranno compensati "a misura" con i prezzi di cui alle Tariffe dei prezzi unitari di R.F.I. di seguito richiamate, con il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, di cui al precedente art. 3.

Elenco Prezzi

a) Tariffa dei prezzi "AI" per apparati integrativi e complementari agli impianti di sicurezza e segnalamento - edizione 2019;

b) Tariffa dei prezzi "BA" base delle voci di uso più generalizzato - edizione 2019;

c) Tariffa dei prezzi "EC" per la costruzione, il rinnovo e il potenziamento delle condutture di contatto - edizione 2019;

d) Tariffa dei prezzi "EI" per impianti di illuminazione e forza motrice - edizione 2019;

e) Tariffa dei prezzi "ES" per la costruzione e il rinnovo delle sottostazioni elettriche di conversione - edizione 2019;

f) Tariffa dei prezzi FA "Fabbricati civili e industriali" edizione 2018;

g) Tariffa dei prezzi "IT" per impianti speciali - edizione 2019;

h) Tariffa dei prezzi "LP" per la costruzione e il rinnovo delle linee elettriche

primarie - edizione 2019;

i) Tariffa dei prezzi “MaCeP” relativi alla fornitura di materiali a categorico e

progressivo - edizione 2019;

j) Tariffa dei prezzi “MO” per la manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici

- edizione 2019;

k) Tariffa dei prezzi “OM” per la manutenzione ordinaria delle opere civili - edi-

zione 2019;

l) Tariffa dei prezzi “OS” per le opere e i dispositivi di sicurezza - edizione 2019;

m) Tariffa dei prezzi “SP” per impianti elettrici speciali - edizione 2019;

n) Tariffa dei prezzi “SS” per gli impianti di sicurezza e segnalamento - edizione

2019;

o) Tariffa dei prezzi TC “impianti per telecomunicazioni” edizione 2019;

p) Tariffa dei prezzi “MaCeP” relativi alla fornitura di materiali a categorico e

progressivo - edizione 2018;

Nei prezzi unitari dell’elenco di cui sopra, s’intendono compresi e compensati tutti

gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le sog-

gezioni derivanti dalla presenza e mantenimento dell’esercizio ferroviario e agli

intervalli di tempo disponibili, in relazione alla circolazione dei treni, gli oneri per

lavori da eseguirsi in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o

ostacoli fissi situati in prossimità del binario, gli oneri per i lavori da eseguirsi

nell’ambito del tessuto urbano, gli oneri per l’eventuale mantenimento in esercizio

dei servizi e sottoservizi di terzi interferenti, gli oneri per il coordinamento dei

lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lavoro notturno e festi-

vo, gli oneri per lavoro in galleria, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri

per le spese generali e gli utili d’impresa, i restanti oneri indicati in altri articoli del

presente Accordo Quadro.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed attuazione del “piano operativo di sicurezza” di cui al successivo art. 14 e/o del “piano sostitutivo di sicurezza”, laddove non ricorrano le condizioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli che derivano dall’attuazione degli obblighi previsti nel “piano di sicurezza e coordinamento” e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l’adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant’altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I lavori che saranno ordinati con le “Specifiche di Lavoro” di cui al presente Accordo Quadro saranno in accordo con quanto previsto dal precedente art. 3, pertanto, ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la seguente formula:

$$\mathbf{SAL = (IL + ICE)}$$

Dove:

IL = Importo avanzamento dei lavori

ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza;

SAL = Stato Avanzamento Lavori;

Sarà garantita così, la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni eseguite e degli oneri sopportati dall’Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere dei lavori. I costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l’applicazione del relativo intero prezzo previsto nella tariffa RFI “OS Opere e dispositivi di sicurezza” edi-

zione 2019.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE.

Articolo 5

Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dei Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- a) applicazione dei prezzi di tariffa "RFF", ai quali si applica il ribasso offerto;
- b) in difetto di prezzi di tariffa "RFF", Prezziario Regionale OO.PP. della Regione Sicilia edizione 2019; ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente una percentuale del 13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile dell'Appaltatore. L'importo così determinato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedi-

mento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la

FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste e l'Appaltatore

dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a

FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno dei lavori ancora da eseguirsi

per la manutenzione della linea ferroviaria fino alla data di scadenza contrattuale

fissata dal presente Atto.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori

procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per

l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta

contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o

di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Articolo 6

Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha la durata di due anni pari a giorni 730 (settecento-

trenta) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori relativi alla prima

"specificazione di lavoro" che verrà emessa subito dopo la consegna definitiva

dell'Accordo Quadro medesimo di cui all'art. 15.

Qualora alla naturale scadenza del presente Accordo Quadro, determinata come

indicato al comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle

specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si

intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa ese-

cuzione e prefissato dalla relativa "specificazione di lavoro".

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a

pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di

tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

Articolo 7

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

- MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone. I materiali di ricavo dai lavori saranno classificati in relazione alle possibilità di riutilizzazione a giudizio esclusivo di FCE. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE o caricare su carri ferroviari i materiali di risulta e scaricarli nei luoghi di deposito.

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

- PROTEZIONE CANTIERI. L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FCE le istruzioni e le norme dell'Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provve-

dere l'Appaltatore con personale debitamente formato ed informato.

- VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI. La FCE si riserva il

diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare

l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle

prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o

di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE

potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di

ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tem-

pestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di

verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze,

l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza

delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.

- OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.

L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione dei lavori oggetto

del presente Accordo Quadro, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili

all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti.

L'impresa dovrà, altresì, disporre dei macchinari e attrezzature necessari a svolge-

re le attività previste dal presente contratto.

I mezzi ferroviari, i macchinari e le attrezzature dovranno essere di tipo ricono-

sciuto idoneo dalla Direzione lavori.

- PRESTAZIONI URGENTI. L'Appaltatore è impegnato, qualora si manifesti

tale necessità, ad intervenire, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, entro

3 ore per la esecuzione di lavori che dalla FCE dovessero essere dichiarati urgenti.

- LAVORO NOTTURNO E FESTIVO L'Appaltatore è impegnato ad effettuare le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, in orari notturni e nei giorni festivi.

- IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i. l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori, di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di €51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto od agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e prote-

zione;

- L'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;

- L'approntamento di tutte le opere provvisoriale e schermature di protezione necessarie;

- Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

- La vigilanza e guardiana del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio;

- La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;

- La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori ed all'approntamento del cantiere, ivi compresi quelli necessari per l'esecuzione dei lavori lungo la sede ferroviaria;

- Il comodato d'uso di un'autovettura, da mettere a disposizione della Direzione

Lavori per tutta la durata dell'Accordo Quadro, a tutta cura e spese

dell'appaltatore eccetto il carburante;

- Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l'immissione in esercizio nella rete ferroviaria della FCE dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori;

- Tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;

- Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, cave di prestito, depositi di materiale in genere, ecc.;

- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- I costi sostenuti dalla FCE per il personale tecnico di scorta impiegato a qualsiasi titolo per la protezione dei cantieri, il cui costo unitario è indicato nell'allegato "B" al presente Accordo Quadro "Costi orari del personale della FCE adibito alla protezione dei cantieri";

- L'onere per gli interventi urgenti, le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono a totale carico dell'Appaltatore;

- L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nomi-

impiantistiche e quant'altro utile per la relativa classificazione degli interventi. La ditta deve successivamente procedere alla stesura del "registro dell'opera d'arte/edificio" ed all'attivazione del sistema informativo.

Per la stesura del "registro dell'opera d'arte/edificio" la ditta deve predisporre, per ogni singola opera d'arte/edificio o manufatto una scheda identificativa con tutte le indicazioni utili sullo stato di conservazione derivante da specifiche attività diagnostiche, nonché con documentazione fotografica prima e dopo l'intervento.

- La redazione degli elaborati relativi ai progetti costruttivi di cantiere;
- La disponibilità per tutta la durata dell'Accordo Quadro di una squadra di pronto intervento per l'esecuzione dei lavori, ritenuti urgenti ad insindacabile giudizio della FCE. I predetti interventi dovranno essere avviati entro un tempo massimo pari a 3 ore dall'avvenuta comunicazione da parte della Direzione Lavori mediante posta elettronica certificata (PEC) della relativa specifica ed ultimati entro il termine indicato nella specifica.

Articolo 8

Direttore dei lavori e rappresentanti dell'appaltatore

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato all'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico, costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FCE a norma dell'Art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali:

- il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro. Il direttore di cantiere, così come gli eventuali assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L'Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente Accordo Quadro, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Le predette funzioni potranno essere affidate ad un solo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti, o a più soggetti se attivi più cantieri, ciascuno operante su tronchi distanti oltre 20 km l'uno d'altro.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

Articolo 9

Pagamenti

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dei Lavori, approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la parte relativa alla contabilizzazione dei costi della sicurezza. Il pagamento dei lavori e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascuna "Specificazione di Lavoro".

Gli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto saranno emessi bimestralmente e comunque non prima che il credito dell'Appaltatore, al netto delle trattenute di legge dello 0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, abbia raggiunto almeno l'importo di €100.000,00 (euro centomila).

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque

giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dei Lavori, il certificato di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

Il pagamento della rata di saldo della singola specifica di lavoro è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa specifica.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Articolo 10

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente Accordo Quadro non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

Articolo 11

Cauzione

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo

all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FCE.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata di € 3.000.000,00 (Euro tre milioni/00) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato pari a €500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto

del presente Accordo Quadro e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione delle specifiche di lavoro. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere l'Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art.11, una **garanzia biennale**, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo del presente Accordo Quadro.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sop-

portati al titolo.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

Articolo 13

Subappalto

E' consentito nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia relativamente a ciascuna "Specificazione di Lavoro" nella misura massima del 40%.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Articolo 14

Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi della vigente normativa.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio

sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

Con l'emissione delle "Specifiche di Lavoro" la FCE comunicherà all'Appaltatore

il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi

interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e,

per quanto attiene la sicurezza del cantiere, recepite nel "DUVRI" e nel "Piano

operativo di sicurezza".

L'Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile con-

trattuale risultante dalla formale consegna dei lavori di ciascuna Specifica il "piano

operativo di sicurezza" secondo le previsioni di legge.

La redazione dei "piani" di cui sopra è compensata dai prezzi di cui all'art. 4 e non

comporta modifiche alla valutazione dell'incidenza dei costi della sicurezza, di cui

agli artt. 3 e 4, già effettuata dalle FCE ed evidenziata nel bando di gara,

sull'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenu-

to all'aggiornamento dei suddetti piani in relazione a variazioni della tipologia di

lavorazioni e/o dell'organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative

variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché

ad integrazioni richieste da FCE qualora se ne ravvisi la necessità.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto,

l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenu-

to a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede di ricognizione con-

giunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste

dalla Specifica stessa.

Qualora ricorrano le condizioni di cui dall'art. 90 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008

e successive modifiche ed integrazioni verrà nominato, nell'ambito del personale

tecnico aziendale, dalla FCE il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con le mansioni di cui all'art. 92 del predetto decreto legislativo.

In tal caso la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e le eventuali modifiche dello stesso successive alla consegna dei lavori, sia a seguito di proposte avanzate dall'Appaltatore che di valutazioni del Coordinatore discendenti dall'evoluzione dei lavori, verranno effettuate dal Coordinatore stesso.

Nell'eventualità di nomina del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) dovrà consegnare alla FCE, prima dell'inizio degli stessi, la seguente documentazione:

- 1) eventuali proposte integrative del "Piano di sicurezza e di coordinamento";
- 2) il "Piano operativo di sicurezza", da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto 1).

Copia di tutti gli elaborati costituenti il Piano di sicurezza (o Piano di sicurezza e coordinamento), con le eventuali proposte integrative dell'Appaltatore, ed il "Piano operativo di sicurezza" dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli elaborati costituenti i piani di sicurezza, custoditi in cantiere, devono essere messi a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi a quanto previsto nel "Piano di sicurezza" (o "Piano di sicurezza e coordinamento") e nel "piano operativo di sicurezza". Tale obbligo è esteso a tutte le imprese facenti parte di eventuali associazioni temporanee o consorzi. L'Appaltatore è tenuto a rendere edotti i subappaltatori del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento. L'impresa mandataria o designata quale capogrup-

po è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell'associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nella Situazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai "Costi della Sicurezza". Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

Articolo 15

Consegna delle prestazioni

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente Accordo Quadro. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE provvederà, per ogni singola "Specificazione di Lavoro", alla consegna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore.

Articolo 16

Programmazione dei lavori

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alle singole Specifiche di Lavoro sarà predisposto dal Direttore dei Lavori o, dall'appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di Lavoro. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 1‰ (uno per mille) dell'importo della Specifica di Lavoro, da trattenersi direttamente sul primo pagamento utile.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dalla Direzione Lavori.

Articolo 17

Termine utile e proroghe

Il termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascuna Specifica di Lavoro è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alla singola Specifica, predisposto dal Direttore dei Lavori.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei lavori di ciascuna Specifica di lavoro.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascuna "Specifica di Lavoro", si darà atto mediante un "verbale di ultimazione dei lavori".

Articolo 18

Penalità

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di ciascuna "Specifica di lavoro": 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale della "Specifica" stessa.

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell'intervento si determinassero soggezioni all'esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a €50,00 (euro cinquanta/00) per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell'intervento e sino al completo ripristino a regola d'arte a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 19

Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. La FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto con-

trattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte

dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico

dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale

da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti

dall'Accordo Quadro;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

dell'Accordo Quadro o della Specifica Attuativa;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche della singola Specifica Attuativa

ed allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei

lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una

o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione ob-

bligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

n) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i.;

o) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di

gestione qualità e di gestione ambientale;

p) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore,

entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà

provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed im-

mettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento dell'Accordo Qua-

dro e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltato-

re per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione ap-

paltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 19

Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un

qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie

cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno

all'occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione

e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Dire-

zione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni,

ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute

maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo

avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

Articolo 20

Riserve dell'appaltatore

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal Direttore dei Lavori o dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il Direttore dei Lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviate al Responsabile del Procedimento.

La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarsi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
- entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà

esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;

- il Direttore dei Lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore.

Articolo 21

Collaudo

Per ciascuna "Specificazione di lavoro", si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione, entro sei mesi dalla data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima "Specificazione di Lavoro", si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

Articolo 22

Garanzie

L'Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Articolo 23

Proprietà degli oggetti ritrovati

La FCE, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori. Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente Accordo Quadro.

Articolo 24

Recesso

Costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro, oltre per quanto specificato in merito in altri articoli ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., i seguenti casi:

a) cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Accordo Quadro;

b) aver maturato, per una qualsiasi delle "Specifiche di Lavoro", un ritardo di esecuzione, per fatti imputabili all'Appaltatore, superiore a 60 gg rispetto al termine utile previsto al precedente articolo 17;

c) aver cumulato ritardi, maturati per le singole "Specifiche di lavoro" per fatti

imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 120;

d) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi

inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere alla revoca

dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Ac-

cordo Quadro di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni,

avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie

nonché dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in

essi esistenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in con-

traddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto ap-

provvigionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione,

la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, sa-

ranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa

pretendere alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare im-

pianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudi-

zio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio

per la prosecuzione in danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso

di inadempimento dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato,

provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi -

addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento)

a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che

l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto dell'Accordo Quadro;
- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FCE delle opere eseguite dall'Appaltatore;
- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall'Appaltatore o da altri, fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;
- della cauzione definitiva;

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

Articolo 25

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 26

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 27

Controversie

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno deferite al foro di Catania.

Articolo 28

Tracciabilità flussi finanziari

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice C.I.G. 8232619C1B

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Accordo Quadro è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l'Accordo Quadro è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando

contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dallo loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Articolo 29

Efficacia dell'Accordo Quadro

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia

Articolo 30

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Accordo Quadro e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)